



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione di aree mercatali, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160..

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre** del mese di **Aprile** solita sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore quindici e zero** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Risultano presenti i Sig.ri

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Laricchia Michele	Sindaco	X	
2	Lorusso Flammini Fabrizio	Presidente	X	
3	Locorotondo Giovanni	Consigliere	X	
4	Veronico Francesco	Consigliere	X	
5	Deflorio Arianna	Consigliere	X	
6	Barletta Vito	Consigliere	X	
7	Ressa Roberto	Consigliere	X	
8	Giordano Mariangela	Consigliere		X
9	Bombacigno Martino	Consigliere	X	

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Laricchia Raffaele	Consigliere	X	
11	Di Gemma Rosanna Irene	Consigliere	X	
12	Squillace Giuseppe	Consigliere	X	
13	Fumai Nicola	Consigliere	X	
14	Ferrara Filippo	Consigliere	X	
15	Abbinante Rocco	Consigliere	X	
16	Pepe Giusi	Consigliere	X	
17	Capobianco Antonella	Consigliere	X	

ASSEGNATI N. 17
IN CARICA N. 17

PRESENTI N. 16
ASSENTI N. 1

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: Vito Antonello Ricci, Raffaella Rubino e Giovanni Calabrese.

IL CONSIGLIO COMUNALE PRESO ATTO CHE

Sono presenti, all'inizio della seduta, gli Assessori Vito Antonello RICCI, Raffaella RUBINO, Giovanni CALABRESE, entrano successivamente, in corso di seduta, gli Assessori Claudia NITTI, Maria ROMANO;

Preliminarmente il Presidente informa che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio-video, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale.

Il Segretario Generale, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale.

Di seguito il PRESIDENTE dichiara breve sospensione di seduta preso atto del voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e in ripresa di seduta, all'ora stabilita, dispone nuovo appello.

Quindi, verificata l'esistenza del numero legale, dopo l'esito del nuovo appello, con la presenza di n. 16 consiglieri comunali e ancora assente GIORDANO Mariangela, il **PRESIDENTE** dichiara la prosecuzione dei lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al **punto 6 dell'ordine del giorno prot.n. 8717 del 16.04.2021**, dando atto del *deposito in sala della proposta in forma scritta e dei seguenti atti:*

- parere espresso sulla proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica, e, per quanto riguarda la regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, dott. Nicola BAVARO, favorevole **in data 13.04.2021**.
- parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto **verbale 14 del 22.04.2021** in merito;
- parere espresso dalla 1^a Commissione consiliare permanente, competente per materia, giusto **verbale del 19.04.2021** depositato in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Presidente di Commissione Roberto RESSA.

Relaziona l'Assessore Vito RICCI, delegato dal Presidente, in merito al parere sfavorevole espresso sull'emendamento.

Conclusi gli interventi e le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento, proclamando il seguente risultato:

- presenti n. 16
- astenuti n. 0
- votanti n. 16
- favorevoli n. 16
- contrati n. 0

E' accertata la presenza di n. 16 consiglieri comunali, *visto l'esito di voto*.

Pertanto, con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 16/2021** stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente, come segue:

- presenti n. 16
- astenuti n. 0
- votanti n. 16
- favorevoli n. 16
- contrati n. 0

Pertanto, con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 14/04/2021

Ufficio Interessato:

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE MERCATALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847, DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160.
----------------	--

Pareri ai sensi dell'art. 49 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: FAVOREVOLE
Data: 13/04/2021

Responsabile del Servizio
DOTT. NICOLA BAVARO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: FAVOREVOLE
Data: 13/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. NICOLA BAVARO

PARERE DI CONFORMITA'

Parere: FAVOREVOLE
Data: 22/04/2021

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA MARIA PUNZI

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2021

OGGETTO: Approvazione del *Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione di aree mercatali, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160.*

PROPOSTA

Letti:

- il comma 816 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 che dispone testualmente: *“A decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni,, e sostituisce: la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP),, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA),”*;
- i commi da 817 a 836 dell'art. 1 della predetta legge n. 160/2019 che disciplinano il canone patrimoniale di cui al richiamato comma 816;
- il comma 837 dell'art. 1 della predetta legge n. 160/2019 che dispone testualmente: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.”*;
- il comma 838 dell'art. 1 della predetta legge n. 160/2019 che dispone testualmente: *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*;
- i commi da 839 a 845 dell'art. 1 della predetta legge n. 160/2019 che disciplinano il canone di concessione di cui al richiamato comma 837;
- i commi 821 e 837 dell'art. 1 della predetta legge n. 160/2019, i quali stabiliscono che il *“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* (di cui al comma 816) ed il *“Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”* (di cui al comma 837) sono disciplinati dagli enti con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
- il comma 847 dell'art. 1 della predetta legge n. 160/2019 che dispone testualmente: *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993,, e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.”*. Poiché il citato comma 847 non specificava la data di decorrenza dell'abrogazione della normativa contenuta nei capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993 relativa ai tributi ICP, DPA e TOSAP, doveva ritenersi che la stessa coincidesse con la data di entrata in vigore della legge n. 160/2019 (01/01/2020). In sostanza, dunque, la decorrenza dal 01/01/2020 dell'abrogazione della normativa relativa ai citati tributi ICP, DPA e TOSAP, non coincidendo con la decorrenza dal 01/01/2021 dei nuovi *“Canoni”* istituiti dai citati commi 816 e 837 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, avrebbe determinato un vuoto normativo ed una evidente perdita di gettito per l'anno 2020;

- il comma 3-quater dell'art. 4 del D.L. 30/12/2019 n. 162 convertito dalla legge 28/2/2020 n. 8 che dispone testualmente: *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni nonché la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,”*. In questo modo il legislatore ha esplicitamente rettificato l'evidente imprecisione contenuta nel richiamato art. 1, comma 847, della legge n. 160/2019, stabilendo che per l'anno 2020 continuavano ad applicarsi regolarmente i citati tributi ICP, DPA e TOSAP secondo la previgente normativa di riferimento (capi I° e II° del D.Lgs. n. 507/1993), e che gli stessi sarebbero stati sostituiti dai nuovi *“Canoni”* istituiti dai commi 816 e 837 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 solo a decorrere dall'anno 2021.

Considerato che, in forza di quanto sancito dalla normativa sopra richiamata:

- i previgenti prelievi tributari TOSAP, ICP e DPA sono abrogati a decorrere dal 01/01/2021;
- in sostituzione dei predetti prelievi tributari TOSAP, ICP e DPA, si rende necessario istituire a decorrere dal 01/01/2021 e disciplinare con apposito regolamento il nuovo *“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160/2019, ed il nuovo *“Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*, di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della legge n. 160/2019;
- il Legislatore, pur in più occasioni sollecitato, non ha ritenuto di recepire le richieste avanzate da ANCI, IFEL, ANUTEL ed altri soggetti, di prorogare all'anno 2022 l'entrata in vigore dei nuovi *“Canoni”*, o di prevederne la provvisoria facoltatività, nonostante siano state rappresentate in sede politica e tecnica rilevanti criticità fra cui la necessità di introdurre correttivi alle norme istitutive che nell'attuale formulazione rischiano di produrre gravi incertezze applicative e contenziosi, e l'impossibilità, nell'attuale contesto ancora segnato dall'emergenza COVID-19 e da rilevanti problematiche socio-economiche, di avviare il necessario dialogo con le categorie interessate.

Richiamati:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, dispone testualmente: *“..... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del citato TUEL secondo il quale *“Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno,, in presenza di motivate esigenze”*;
- l'art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito dalla legge 17/07/2020 n. 77, che ha differito al 31/01/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

- il D.M.Interno del 13/01/2021 (in G.U. n. 13 del 18/01/2021), il quale ha ulteriormente differito al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte degli enti locali;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021 n. 41 (in corso di conversione in legge), il quale ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte degli enti locali.

Considerato che in virtù del richiamato art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, e in virtù del precitato art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021 n. 41 (in corso di conversione in legge), anche il termine di scadenza per l'approvazione del regolamento per la disciplina del nuovo *“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, e del nuovo *“Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”* di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della legge n. 160/2019, è differito alla stessa data del 30/04/2021 (termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023).

Ritenuto di dover provvedere, col presente provvedimento, all'emanazione di una disciplina di natura regolamentare ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, riguardante il nuovo *“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160/2019, ed il nuovo *“Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”* di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della legge n. 160/2019, rinviando a successivo provvedimento della competente Giunta Comunale l'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2021, da adottare comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Letto e ritenuto di approvare l'allegato *“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione di aree mercatali, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160”*.

Letto, altresì:

- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - n. 2/DF del 22/11/2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate tributarie previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 che, al paragrafo 5.3.3, stabilisce: *“Vale la pena di sottolineare, infine, che il più volte citato comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la cui natura non tributaria è stata in più occasioni affermata dalla Corte di Cassazione e quindi confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008. I comuni che hanno escluso l'applicazione della TOSAP e assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, pertanto, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.”*
- il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - avente ad oggetto *“Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021 – Indicazioni operative”* e pubblicato sul sito internet dello stesso Dipartimento delle Finanze in data 23/03/2021, il quale precisa che *“I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione,*

autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle sole delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni”.

Ritenuto, in forza dell’orientamento espresso dal Dipartimento delle Finanze del MEF con i due citati documenti di prassi ed esposto al punto precedente, di condividere e fare proprio detto orientamento e, per gli effetti, di stabilire che il regolamento comunale relativo ai nuovi “*Canoni*” di cui alla presente deliberazione non debba essere assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Ritenuto altresì, proprio in forza del chiaro riconoscimento operato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con i due richiamati documenti di prassi in ordine alla natura non tributaria dei “*Canoni*” in argomento, il relativo Regolamento, pur comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria dell’Ente, non necessita del parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria atteso che quest’ultimo, ai sensi dell’art. 239, comma 1), lettera b), punto 7), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è richiesto solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali.

Preso atto che, tuttavia, si è ritenuto opportuno sottoporre comunque la proposta del Regolamento approvato col presente provvedimento all’esame del predetto OREF, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale OREF ha espresso parere favorevole con verbale n. 9 del 13/04/2021.

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL);
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento generale di disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL.

Acquisita, altresì, la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Comunale e preso atto dell’assenza di osservazioni da parte della stessa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali, nonché della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL.

Riscontrata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in argomento, in forza di quanto disposto dall’articolo 42, comma 2, lett. a) e lett. f), del TUEL.

Tenuto conto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare.

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalle leggi e dal vigente Statuto Comunale per l'approvazione del nuovo *“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione di aree mercatali, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160”*, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Per tutti i motivi richiamati in premessa,

SI PROPONE DI

1. **Dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del dispositivo della presente deliberazione.
2. **Approvare** il nuovo *“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione di aree mercatali, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160”*, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che tale regolamento tiene debitamente conto del quadro normativo di riferimento, disciplina compiutamente l'applicazione dei canoni in argomento e recepisce appieno gli orientamenti, le direttive e la volontà di questa amministrazione comunale.
3. **Rinviare** ad ulteriore provvedimento di competenza della Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe relative ai canoni previsti dal Regolamento comunale di cui al precedente punto 2), che a mente dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388/2000 dovrà essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e dunque non oltre il 30/04/2021, ferma restandone l'efficacia a decorrere dal 01/01/2021 purché l'approvazione avvenga entro il predetto termine del 30/04/2021.
4. **Rammentare** che:
 - a mente del comma 2 dell'art. 9-ter del D.L. 28/10/2020 n. 137 convertito dalla Legge 18/12/2020 n. 176, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a) del D.L. 22/03/2021 n. 41 (in corso di conversione in legge), *“Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico,, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”*;
 - a mente del comma 3 del medesimo art. 9-ter, *“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.”*.
5. **Stabilire** che:
 - il nuovo Regolamento comunale di cui al precedente punto 2) entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la presente deliberazione ed esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021. Dalla stessa data perdono efficacia tutte le norme regolamentari con esse in contrasto;
 - per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto nuovo Regolamento comunale, si applicano le norme di legge e, per quanto compatibili e non in contrasto con le disposizioni

del medesimo, le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali, nonché le disposizioni di cui al vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni;

- dalla data di entrata in vigore del predetto nuovo Regolamento comunale, cessa di trovare applicazione:
 - ✓ la disciplina contenuta nel *“Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2006 e ss.mm.ii.;
 - ✓ la disciplina contenuta nel *“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l’esecuzione del servizio della pubbliche affissioni”* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2005 e ss.mm.ii.;
 - ✓ la disciplina provvisoria contenuta nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 02/03/2021,

fatta eccezione per le disposizioni riguardanti i procedimenti ancora in corso di accertamento, recupero o rimborso;

- limitatamente all’anno 2021, in deroga a quanto previsto dal richiamato Regolamento, la prima scadenza di pagamento dei nuovi *“Canoni”* disciplinati nel medesimo Regolamento e dovuti per l’anno 2021, è fissata al sessantesimo giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe per l’anno 2021, di cui al precedente punto 3); entro la medesima scadenza dovranno essere eseguiti i conguagli rispetto a quanto eventualmente già pagato.

6. Dare atto che:

- con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - n. 2/DF del 22/11/2019 (paragrafo 5.3.3);
- con il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - pubblicato sul sito internet dello stesso Dipartimento delle Finanze in data 23/03/2021,

entrambi recanti indicazioni operative in relazione agli obblighi di trasmissione e pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali previsti dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214, è stato precisato che *“I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle sole delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni”*.

- 7. **Stabilire**, pertanto, che il nuovo Regolamento comunale approvato col presente provvedimento, non essendo assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie, non deve essere trasmesso per via telematica al predetto Dipartimento delle Finanze del MEF (mediante il suo inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214) ed acquisisce efficacia a decorrere dallo stesso giorno in cui diviene esecutiva la presente deliberazione, fermo restando che esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

8. Dare atto altresì che:

- proprio in forza del chiaro riconoscimento operato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con i due documenti di prassi richiamati al precedente punto 6) in ordine alla natura non tributaria dei “*Canoni*” in argomento, il relativo Regolamento, pur comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria dell’Ente, non necessita del parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria atteso che quest’ultimo, ai sensi dell’art. 239, comma 1), lettera b), punto 7), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è richiesto solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali;
- tuttavia si è ritenuto opportuno sottoporre comunque la proposta del Regolamento approvato col presente provvedimento all’esame del predetto OREF, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale OREF ha espresso parere favorevole con verbale n. 9 del 13/04/2021.

9. Trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili di tutti i settori comunali, per la puntuale applicazione del nuovo “*Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’esposizione pubblicitaria e del canone per l’occupazione di aree mercatali, di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160*” e di quanto stabilito col presente provvedimento.

10. Dare atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati dal Capo Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL.

11. Dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare.

12. Dare atto dell’assenza di osservazioni da parte della Segretaria Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali, e della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL.

13. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134, comma 4, del TUEL, a seguito di apposita votazione.



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

**Regolamento comunale per la disciplina del
canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico
e per l'esposizione pubblicitaria
e del canone per l'occupazione di aree mercatali,
di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847,
della legge 27/12/2019 n. 160**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del ___ / ___ /2021.

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI COMUNI	Pag. 5
<i>Articolo 1</i>	<i>Disposizioni generali</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Funzionario responsabile dei canoni</i>	<i>Pag. 5</i>
CAPO II	OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Pag. 7
<i>Articolo 3</i>	<i>Disposizioni di carattere generale sulle occupazioni</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Tipologie di occupazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Occupazioni per commercio itinerante</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Occupazioni abusive</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Domanda di occupazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Istruttoria della domanda e rilascio della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Revoca della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Sospensione della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Modifica della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>Durata della concessione per l'occupazione permanente</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>Rinnovo della concessione o proroga dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>Obblighi del soggetto concessionario o autorizzato</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>Titolarità della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>Modalità di applicazione del canone</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Passi carrabili</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Pagamento del canone per le occupazioni temporanee e permanenti</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Riduzioni per occupazioni temporanee</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 17</i>
CAPO III	ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	Pag.19
<i>Articolo 25</i>	<i>Disposizioni di carattere generale sulle esposizioni pubblicitarie</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>Presupposto del canone</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Articolo 27</i>	<i>Tipologia degli impianti pubblicitari</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>Definizione di insegna di esercizio</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Articolo 29</i>	<i>Pubblicità effettuata con veicoli in genere</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Articolo 30</i>	<i>Mezzi pubblicitari vari</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Articolo 31</i>	<i>Concessioni e Autorizzazioni</i>	<i>Pag. 21</i>

<i>Articolo 32</i>	<i> Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Articolo 33</i>	<i> Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Articolo 34</i>	<i> Anticipata rimozione</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Articolo 35</i>	<i> Divieti e limitazioni</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Articolo 36</i>	<i> Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Articolo 37</i>	<i> Dichiarazioni</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Articolo 38</i>	<i> Modalità di applicazione del canone</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Articolo 39</i>	<i> Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Articolo 40</i>	<i> Pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Articolo 41</i>	<i> Riduzioni</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>Articolo 42</i>	<i> Esenzioni</i>	<i>Pag. 26</i>
CAPO IV	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag.28
<i>Articolo 43</i>	<i> Disposizioni di carattere generale sul servizio delle pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Articolo 44</i>	<i> Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Articolo 45</i>	<i> Impianti privati per affissioni dirette</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Articolo 46</i>	<i> Affissioni abusive</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Articolo 47</i>	<i> Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Articolo 48</i>	<i> Modalità delle pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 29</i>
<i>Articolo 49</i>	<i> Canone per le pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Articolo 50</i>	<i> Pagamento del canone per le pubbliche affissioni</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Articolo 51</i>	<i> Riduzione del canone</i>	<i>Pag. 31</i>
<i>Articolo 52</i>	<i> Esenzioni</i>	<i>Pag. 31</i>
<i>Articolo 53</i>	<i> Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 31</i>
CAPO V	CANONE MERCATALE	Pag.32
<i>Articolo 54</i>	<i> Disposizioni di carattere generale sulle occupazioni mercatali</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Articolo 55</i>	<i> Occupazioni abusive</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Articolo 56</i>	<i> Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Articolo 57</i>	<i> Domanda di occupazione</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Articolo 58</i>	<i> Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Articolo 59</i>	<i> Criteri di commisurazione del canone rispetto alla misura</i>	<i>Pag. 34</i>
<i>Articolo 60</i>	<i> Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata</i>	<i>Pag. 34</i>
<i>Articolo 61</i>	<i> Criteri di commisurazione del canone rispetto alla tipologia delle aree occupate ed alle attività esercitate</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>Articolo 62</i>	<i> Pagamento del canone per le occupazioni mercatali</i>	<i>Pag. 35</i>
<i>Articolo 63</i>	<i> Riduzioni</i>	<i>Pag. 36</i>
<i>Articolo 64</i>	<i> Esenzioni</i>	<i>Pag. 36</i>
<i>Articolo 65</i>	<i> Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 36</i>

CAPO VI	DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI	Pag.37
Articolo 66	Rimborsi e compensazione	Pag. 37
Articolo 67	Accertamento, riscossione coattiva e sanzioni	Pag. 37
Articolo 68	Norma di rinvio	Pag. 38
Articolo 69	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 38

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27/12/2019 n. 160, nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Capurso e destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i canoni di cui al primo periodo del presente comma sostituiscono la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui ai Capi I° e II° del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.
2. A decorre dal 1° gennaio 2021 le disposizioni di legge e quelle contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) ed il servizio delle pubbliche affissioni, continuano a trovare applicazione esclusivamente in relazione ai procedimenti ancora in corso di accertamento, recupero o rimborso delle predette entrate.
3. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/08/2008 e modificato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2017.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali, per quanto compatibili.

Articolo 2 - Funzionario responsabile dei canoni

1. Responsabile dei canoni di cui al presente Regolamento, anche quando i relativi servizi siano gestiti mediante affidamenti di segmenti di attività ad altri soggetti interni o esterni, è il responsabile del settore Economico Finanziario al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività prevista dalla legge e dal presente Regolamento in relazione agli aspetti organizzativi e gestionali connessi alla riscossione ordinaria e coattiva dei canoni, accertamento, rimborso, ed irrogazione delle sanzioni.
2. Le attività istruttorie, di controllo e verifica in ordine ai presupposti per l'applicazione dei canoni, restano in capo ai responsabili dei settori ai quali sono affidate col presente Regolamento o con gli atti di programmazione e organizzazione dell'Ente.

3. Il funzionario responsabile può nominare uno o più responsabili di procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 07/08/1990 n. 241 e dell'articolo 7 della legge 27/07/2000 n. 212.

CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale sulle occupazioni

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione delle aree di cui al successivo Capo V e delle verande, balconi, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono disciplinate altresì le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, riduzione ed esenzioni.
2. Sono compresi nelle aree e negli spazi comunali anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di pubblico passaggio, in considerazione della sottrazione all'uso pubblico della superficie occupata.
3. Presupposto del canone di cui al presente Capo è l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi di cui al precedente comma 1, con le esclusioni ivi previste.

Articolo 4 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore a 365 giorni nell'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; le occupazioni permanenti sono oggetto di preventiva concessione comunale rilasciata dal competente ufficio comunale su domanda del soggetto interessato.
3. Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore a 365 giorni nell'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; le occupazioni temporanee sono oggetto di preventiva autorizzazione comunale rilasciata dal competente ufficio comunale su domanda del soggetto interessato.

Articolo 5 - Occupazioni per commercio itinerante

1. Le occupazioni per lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, sono disciplinate dalle disposizioni di cui al presente Capo, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette al canone di cui al presente Capo, salvo quanto previsto al precedente comma 2.
 4. Tali attività non possono essere svolte nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con la deliberazione di cui al precedente comma 3.

Articolo 6 - Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le occupazioni realizzate senza la preventiva concessione o autorizzazione comunale. Sono altresì considerate abusive quelle:
 - a) per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone;
 - b) risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'atto di concessione o di autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione;
 - c) che si protraggano oltre il termine di scadenza senza rinnovo o proroga, ovvero oltre il termine indicato nell'atto di revoca, ovvero oltre il termine di estinzione della concessione o autorizzazione comunale.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente ufficio di Polizia Locale rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione, dandone comunicazione al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza, e dispone la rimozione dei materiali, manufatti o infissi e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Nei casi di occupazione abusiva si applica:
 - a) un'indennità pari al canone di cui al presente Capo maggiorato del 50%; a tal fine si considera permanente l'occupazione realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considera temporanea, a decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale, l'occupazione realizzata senza impianti o manufatti di carattere stabile.
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla stessa indennità.
5. Nei casi previsti al precedente comma 1, lettere a) e b), qualora il Comune non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che l'occupazione abusiva continui a restare per il tempo del periodo stabilito che ancora residua, a condizione che siano rimosse le cause di abuso e che sia corrisposta l'indennità di

cui al precedente comma 4, lettera a), fermo restando che non sono riconoscibili le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente concesse o autorizzate.

Articolo 7 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 8 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi e aree pubbliche come definiti al precedente articolo 3, deve preventivamente presentare all'ufficio comunale competente un'apposita domanda volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per l'occupazione permanente deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per l'occupazione temporanea deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'ufficio comunale competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, un recapito telefonico, nonché l'eventuale numero di partita IVA e, qualora in possesso, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a): la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, un recapito telefonico, il numero di partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) la precisa ubicazione dello spazio o area pubblica o dello spazio soprastante o sottostante il suolo pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica o spazio soprastante o sottostante il suolo pubblico che si richiede di occupare, espressa in metri quadrati o lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, o giorni;
 - f) i motivi dell'occupazione, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente Regolamento;

- h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
6. Alla domanda di occupazione deve essere allegata, in triplice copia, la sottoelencata documentazione scritto-grafica:
- a) planimetria (in scala idonea ed opportunamente quotata) con in evidenza l'indicazione dello spazio o area pubblica o dello spazio soprastante o sottostante il suolo pubblico che si intende occupare;
 - b) idonei elaborati grafici (stralci di P.R.G. o aerofotogrammetrico di zona; piante, prospetti e sezione in scala idonea ed opportunamente quotate) relativi ad eventuali manufatti o impianti che si intende installare;
 - c) rilievo fotografico del sito interessato.
7. In caso di più domande concomitanti riguardanti l'occupazione del medesimo spazio od area pubblica o spazio soprastante o sottostante il suolo pubblico, costituisce condizione di priorità la data di presentazione dell'istanza, salvo quanto eventualmente disposto da norme di legge.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio/autorizzatorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tali casi, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione/autorizzazione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dello spazio od area pubblica o spazio soprastante o sottostante il suolo pubblico indebitamente già occupato.

Articolo 9 - Istruttoria della domanda e rilascio della concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza del Settore Vigilanza l'istruttoria ed il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione di spazi ed aree pubbliche, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Sono di competenza del Settore Attività Produttive l'istruttoria ed il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate per l'esercizio di attività commerciali nell'ambito di mercati e fiere.
3. Sono di competenza del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio l'istruttoria ed il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico che comportino manomissioni dello stesso suolo pubblico con lavori di scavo per la posa di condotte, cavidotti, reti e simili.
4. A seguito di diversa organizzazione nell'ambito della struttura dell'Ente la Giunta Comunale disporrà per l'assegnazione delle competenze per l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni o autorizzazioni di cui al presente articolo, in base alle competenze dei funzionari interessati.

5. Il rilascio e la validità della concessione o autorizzazione è subordinato all'esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del canone di cui al presente Capo. L'istante dovrà richiedere sotto la sua responsabilità, a ciascun ufficio competente, ogni altro titolo o autorizzazione eventualmente prevista dalla legge.
6. Copia degli atti di concessione o autorizzazione, di rinnovo, di revoca, di sospensione, di modifica, di decadenza, di estinzione sarà inviata al responsabile del Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.
7. La concessione o autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione.
8. L'atto di concessione o autorizzazione, che dovrà indicare la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso ed eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi, con ogni responsabilità a carico del soggetto concessionario o autorizzato per qualsiasi danno o molestia arrecato e contestato da terzi per effetto della concessione o autorizzazione, con l'obbligo del concessionario/autorizzato medesimo alla messa in pristino del suolo pubblico occupato e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarlo, modificarlo o sospenderlo in qualsiasi tempo per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
9. La concessione o autorizzazione è strettamente personale e ne è vietata la cessione o la sub-concessione ad ogni titolo.
10. La concessione o autorizzazione e la ricevuta di pagamento del canone dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati della riscossione e degli agenti della Polizia Locale e della forza pubblica.

Articolo 10 - Revoca della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione di occupazione possono sempre essere revocate dal responsabile del provvedimento, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla comunicazione all'interessato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Il provvedimento di revoca della concessione o autorizzazione dà diritto al rimborso del canone già pagato in proporzione al periodo di mancato utilizzo, senza interessi o altre indennità. Detto rimborso deve essere disposto con apposita determinazione del responsabile dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 11 - Sospensione della concessione o autorizzazione

1. Ove i motivi che danno adito alla revoca previsti dal comma 1 del precedente articolo 10, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il funzionario

responsabile può disporre la sospensione della concessione o autorizzazione stabilendone la durata.

2. Al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si applica quanto previsto per la revoca al precedente articolo 10.

Articolo 12 - Modifica della concessione o autorizzazione

1. Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 del precedente articolo 10, il responsabile del provvedimento può disporre la modifica della concessione o autorizzazione individuandone i nuovi termini e prescrizioni.

Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) la reiterata violazione, da parte dell'occupante o suoi dipendenti o collaboratori, delle vigenti norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione o degli obblighi e prescrizioni stabiliti dal provvedimento rilasciato;
 - b) la violazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, relativa al divieto di cessione o sub-concessione;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione nei sessanta giorni successivi alla decorrenza della concessione nel caso di occupazione permanente, ovvero nei dieci giorni successivi alla decorrenza della autorizzazione nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone di cui al presente Capo.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato dal responsabile del provvedimento di concessione o autorizzazione e deve essere tempestivamente notificato al soggetto interessato. Prima dell'adozione del provvedimento di decadenza per i motivi di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 1, il funzionario responsabile deve invitare il soggetto interessato a rimuovere la causa di decadenza assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni.
3. Costituiscono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario/autorizzato;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale del concessionario/autorizzato;
 - c) la rinuncia del concessionario/autorizzato da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data di efficacia della rinuncia stessa.
4. La decadenza o l'estinzione di cui al presente articolo non comportano per il Comune alcun obbligo di rimborso, restituzione, indennizzo o risarcimento, nemmeno parziale, del canone versato dal soggetto concessionario o autorizzato, né esonera quest'ultimo dal pagamento del canone eventualmente ancora dovuto in relazione al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 14 - Durata della concessione per l'occupazione permanente

1. Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rilasciate, di norma, per la durata massima di nove anni, salvo quanto eventualmente disposto da specifiche norme o da altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Tutte le concessioni riguardanti le occupazioni permanenti disciplinate dal presente Capo, regolarmente rilasciate in vigore della precedente disciplina sulla TOSAP di cui al capo II° del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 ed al relativo regolamento comunale di applicazione, che risultino ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, restano efficaci per la durata massima di nove anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 15 - Rinnovo della concessione o proroga dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Sono esclusi il rinnovo tacito delle concessioni permanenti e la proroga tacita delle autorizzazioni temporanee.
2. Per le occupazioni permanenti il soggetto concessionario deve presentare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata per la quale viene richiesto il rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il soggetto autorizzato deve presentare domanda di proroga almeno tre giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Alle domande di rinnovo o di proroga si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni recate dai precedenti articoli 8 e 9 sulla domanda di occupazione e sulla relativa istruttoria.

Articolo 16 - Obblighi del soggetto concessionario o autorizzato

1. Il soggetto concessionario o autorizzato è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche anche soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione.
2. In particolare il soggetto concessionario o autorizzato ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici al termine della concessione o autorizzazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- c) esibire, su richiesta del personale addetto ai controlli, l'atto che legittima l'occupazione;
- d) pagare il canone di cui al presente Capo alle scadenze previste.

Articolo 17 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione di occupazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui ne è vietata la cessione o la sub-concessione o il trasferimento a terzi a qualunque titolo; in caso di cessione d'azienda il soggetto cessionario potrà occupare il suolo pubblico già concesso o autorizzato al soggetto cedente, previa presentazione di apposita domanda di sub-ingresso.
2. Chiunque intenda succedere, a qualunque titolo, al soggetto concessionario o autorizzato, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di qualunque restituzione o conguaglio del canone precedentemente versato.

Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua per le occupazioni permanenti e la tariffa standard giornaliera per le occupazioni temporanee, in base alle quali si applica il canone di cui al presente Capo, sono quelle indicate all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27/12/2019 n. 190 e ss.mm.ii. e, in base al comma 817 del medesimo articolo 1, possono essere modificate con apposita deliberazione di Giunta Comunale da approvare annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Il canone di cui al presente Capo si applica sulla base delle misure, della durata e delle tariffe definite con la deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente comma 1.

Articolo 19 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo in base al criterio dell'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione permanente superiore all'anno, la sola frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% quando tale frazione eccedente sia di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla misura e alla durata dell'occupazione, come previsto al precedente articolo 18, comma 2, con arrotondamento della frazione al metro

quadrato (o lineare per le occupazioni del sottosuolo realizzate con cavi, condutture e simili da soggetti diversi da quelli che erogano all'utenza finale servizi di pubblica utilità, quali distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri simili servizi a rete) superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo, la tariffa di cui al precedente articolo 18, comma 2, è ridotta a un quarto.
4. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo con serbatoi, la tariffa ridotta di cui al precedente comma 3 va applicata fino ad una capacità complessiva dei serbatoi non superiore a 3.000 litri; per le occupazioni con serbatoi di maggiore capacità complessiva, la tariffa ridotta di cui al comma 3 è aumentata di un quarto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
5. Non sono soggette al canone le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servano all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri soggetti per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa di cui al precedente articolo 18. In ogni caso l'ammontare del canone annuo dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento del canone per le occupazioni di cui al presente comma è effettuato

entro il 30 aprile di ciascun anno, in unica soluzione, attraverso le modalità previste dal presente Capo.

Articolo 21 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi a un locale o area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. La superficie del passo carrabile si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale dà l'accesso e con arrotondamento della frazione al metro superiore, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
3. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti canoni annuali, senza tenere conto dei canoni eventualmente versati per gli anni precedenti.
4. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la rinuncia alla concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a cura e spese del richiedente. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 13, comma 4.
5. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dall'articolo 3 – comma 3 – della legge 5/2/1992 n. 104, a condizione che il grado di invalidità accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non sia inferiore al 100%. Ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'accertamento del grado di invalidità non inferiore al 100% non può essere sostituito da altro documento.

Articolo 22 - Pagamento del canone per le occupazioni temporanee e permanenti

1. Il canone per le occupazioni temporanee deve essere corrisposto in unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto annualmente, in unica soluzione. Il versamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito entro la data di rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il canone deve essere pagato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il canone di cui al precedente comma 2, qualora sia di importo uguale o superiore a 1.500,00 euro, può essere corrisposto in tre rate trimestrali aventi, di norma, scadenza al 30 aprile, al 31 luglio ed al 31 ottobre di ciascun anno; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il soggetto passivo dal diritto al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone dovuto deve essere integralmente eseguito entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento rateale di cui al precedente comma 3 possono essere differiti per i soggetti passivi

interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

5. Il canone di cui al presente Capo è sempre arrotondato per eccesso all'euro superiore e non è dovuto qualora sia inferiore a 10 euro.
6. Il pagamento del canone di cui al presente articolo può essere effettuato:
 - a) mediante versamento sul conto corrente di tesoreria del Comune di Capurso o su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capurso;
 - b) attraverso gli strumenti di pagamento elettronici eventualmente resi disponibili dal Comune di Capurso;
 - c) attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, o attraverso le altre modalità previste dallo stesso codice.

Articolo 23 – Riduzioni per occupazioni temporanee

1. Il canone di cui al presente Capo è ridotto del 50%:
 - a) per le occupazioni temporanee superiori a 60 giorni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;
 - c) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni organizzate da comitati anche politici, associazioni anche sindacali o di categoria, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, in occasione di manifestazioni politiche, sindacali o di categoria in genere, culturali, sportive, filantropiche, religiose e di beneficenza.
2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 24 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di cui al presente Capo, a condizione che siano state regolarmente concesse o autorizzate:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalla Regione Puglia, dalla Città Metropolitana di Bari, dai Comuni confinanti col territorio di Capurso, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel vigente Regolamento comunale di Polizia Locale;

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dall'articolo 3 – comma 3 – della legge 5/2/1992 n. 104, a condizione che il grado di invalidità accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non sia inferiore al 100%. Ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'accertamento del grado di invalidità non inferiore al 100% non può essere sostituito da altro documento
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità e, comunque, non oltre un anno dall'inizio dell'occupazione;
- i) le occupazioni realizzate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri soggetti senza scopo di lucro, in occasione di manifestazioni culturali, sportive, filantropiche, religiose e di beneficenza;
- l) le occupazioni che non si protraggono per più di due ore;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- n) le occupazioni permanenti di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni organizzate da comitati anche politici, associazioni anche sindacali o di categoria, fondazioni ed ogni altro ente **per fini non economici**, in occasione di manifestazioni politiche, sindacali o di categoria in genere, culturali, sportive, filantropiche, religiose e di beneficenza realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Capurso.

CAPO III – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 25 - Disposizioni di carattere generale sulle esposizioni pubblicitarie

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva.
2. L'applicazione del canone di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo II del presente Regolamento.
3. Sono considerate permanenti le esposizioni pubblicitarie di carattere stabile aventi durata uguale o superiore a 365 giorni nell'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; le esposizioni permanenti sono oggetto di preventiva concessione comunale rilasciata dal competente ufficio comunale su domanda del soggetto interessato.
4. Sono considerate temporanee le esposizioni pubblicitarie, anche se continuative, di durata inferiore a 365 giorni nell'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; le esposizioni temporanee sono oggetto di preventiva autorizzazione comunale rilasciata dal competente ufficio comunale su domanda del soggetto interessato.

Articolo 26 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone di cui al presente Capo è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Capurso, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 27 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente Capo s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Relativamente alla distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico, si fa riferimento al Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 1, comma 3, e sue successive modificazioni ed integrazioni, con le limitazioni ed i divieti ivi stabiliti.

3. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili esclusivamente le tipologie di impianti previste dal Piano Generale di cui al comma 2.

Articolo 28 - Definizione di insegna di esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, di una sede di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o prodotte o dei servizi prestati. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.
2. L'insegna di esercizio non può essere variabile nel suo contenuto.
3. Il canone di cui al presente Capo non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 29 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o privato è consentita nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
2. La pubblicità di cui al comma 1 è considerata pubblicità permanente ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone per la pubblicità di cui al comma 1 è dovuto sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede e sia al Comune che abbia eventualmente rilasciato la licenza di esercizio.
4. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 285/1992 (nuovo Codice della Strada) e all'articolo 203, comma 2, lettera q), del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), denominati "vele", deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.

5. La sosta con i veicoli pubblicitari denominati “vele” di cui al precedente comma 4, entro le 48 ore, non è soggetta ad autorizzazione ma a preventiva comunicazione, corredata dall’attestazione di pagamento del canone; la medesima sosta, oltre le 48 ore, necessita di autorizzazione in quanto equiparata alla pubblicità con impianto fisso.
6. Alla pubblicità effettuata mediante i veicoli di cui al comma 4, si applica la tariffa giornaliera per la pubblicità temporanea.
7. La sosta deve avvenire nel rispetto delle distanze proprie degli impianti permanenti e comunque evitando di ostruire la visibilità di altri mezzi pubblicitari preesistenti comprese le Pubbliche Affissioni di cui al successivo Capo IV; la sosta deve essere preventivamente comunicata o autorizzata e la comunicazione o autorizzazione ed il relativo pagamento devono essere esposti sul vetro anteriore del veicolo con l’indicazione della targa e del tipo di veicolo in modo da rendere efficace il controllo da parte degli organi preposti.
8. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi, da parte del competente ufficio di Polizia Locale, farà seguito l’immediata rimozione del veicolo oppure l’immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

Articolo 30 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata con aeromobili, palloni frenati e simili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, è dovuto un canone commisurato alla tariffa giornaliera maggiorata di 500 punti percentuali e ad una misura convenzionale del messaggio pubblicitario pari a 100 metri quadrati.
2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione della pubblicità e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito, è dovuto un canone commisurato alla tariffa giornaliera maggiorata di 300 punti percentuali e ad una misura convenzionale del messaggio pubblicitario pari a 10 metri quadrati.
3. Per la pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di diffusione, anche itinerante, e per ogni giorno o frazione, è dovuto un canone commisurato alla tariffa giornaliera maggiorata di 100 punti percentuali e ad una misura convenzionale del messaggio pubblicitario pari a 50 metri quadrati.

Articolo 31 – Concessioni e Autorizzazioni

1. L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade è sempre soggetta alla preventiva concessione o autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Per la disciplina della concessione o autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 1, comma 3.
3. Copia degli atti di concessione o autorizzazione, di revoca, di sospensione, di modifica, di decadenza, di estinzione o di rinnovo sarà inviata al responsabile del Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Articolo 32 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi, regolamenti, concessioni o autorizzazioni.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla diffusione di messaggi pubblicitari, qualunque sia la modalità di effettuazione.
3. Il Comune, nell'esercizio del potere di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere la pubblicità abusiva.

Articolo 33 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità diffuse senza la preventiva concessione o autorizzazione comunale. Sono altresì considerate abusive quelle:
 - a) per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone;
 - b) risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla concessione o autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione;
 - c) che si protraggano oltre i termini di scadenza della concessione/autorizzazione;
 - d) realizzate mediante affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati.
2. In caso di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica:
 - a) un'indennità pari al canone di cui al presente Capo maggiorato del 50%; a tal fine si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considera temporanea, a decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale, la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata senza impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla stessa indennità.
3. La pubblicità abusiva, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 4, è rimossa a cura dei responsabili individuati dal successivo articolo 36 che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o copertura.
4. Nei casi previsti al precedente comma 1, lettere a) e b), qualora il Comune non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a

tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva continui a restare per il tempo del periodo stabilito che ancora residua, a condizione che siano rimosse le cause di abuso e che sia corrisposta l'indennità di cui al precedente comma 2, lettera a), fermo restando che non sono riconoscibili le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni spettanti per la diffusione di messaggi pubblicitari regolarmente concesse o autorizzata.

Articolo 34 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro risarcimento, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino dello stato preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 35 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento comunale di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei pressi dei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 36 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone di cui al presente Capo il titolare della concessione o autorizzazione relativa al mezzo attraverso il quale il messaggio

pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 37 - Dichiarazione

1. Prima di iniziare la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario, il soggetto interessato è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi e materiali pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati da esso richiesti.
3. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio di Polizia Municipale, ovvero all'Ufficio Protocollo. La presentazione può avvenire anche mediante invio tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione. In tali casi si procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello già pagato per lo stesso periodo.

Articolo 38 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone di cui al presente Capo si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 3, per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari soggetti al canone di cui al presente Capo le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto (Cass. n. 20948/2019).
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità considerando separatamente la superficie di ciascuna facciata, con gli arrotondamenti di cui al comma 2 per ciascuna di esse.
5. Per i mezzi pubblicitari di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo dell'area del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 39 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua per la pubblicità permanente e la tariffa standard giornaliera per la pubblicità temporanea, in base alle quali si applica il canone di cui al presente Capo, sono quelle indicate all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27/12/2019 n. 190 e ss.mm.ii. e, in base al comma 817 del medesimo articolo 1, possono essere modificate con apposita deliberazione di Giunta Comunale da approvare annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Il canone di cui al presente Capo si applica sulla base della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, della durata e delle tariffe definite nella deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente comma 1, eventualmente differenziate in base alla forma acustica o visiva opaca, luminosa o illuminata.

Articolo 40 - Pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il canone per la pubblicità temporanea deve essere corrisposto all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il canone per la pubblicità permanente deve essere corrisposto annualmente in unica soluzione. Il versamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito entro la data di rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il canone deve essere pagato entro il 30 aprile di ciascun anno, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
3. Il canone di cui al precedente comma 2, qualora sia di importo uguale o superiore a 1.500,00 euro, può essere corrisposto in tre rate trimestrali aventi, di norma, scadenza al 30 aprile, al 31 luglio ed al 31 ottobre di ciascun anno; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il soggetto passivo dal diritto al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere integralmente eseguito entro l'ultimo giorno di esecuzione della pubblicità.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento rateale di cui al secondo periodo del precedente comma 3 possono essere differiti per i

soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

5. Il canone di cui al presente Capo è sempre arrotondato per eccesso all'euro superiore e non è dovuto quando sia inferiore a 10 euro.
6. Il pagamento del canone di cui al presente articolo può essere effettuato:
 - a) mediante versamento sul conto corrente di tesoreria del Comune di Capurso o su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capurso;
 - b) attraverso gli strumenti di pagamento elettronici eventualmente resi disponibili dal Comune di Capurso;
 - c) attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, o attraverso le altre modalità previste dallo stesso codice.

Articolo 41 - Riduzioni

1. Il canone di cui al presente Capo è ridotto alla metà per la pubblicità temporanea effettuata da comitati anche politici, associazioni anche sindacali o di categoria, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, in occasione di manifestazioni politiche, sindacali o di categoria in genere, culturali, sportive, filantropiche, religiose e di beneficenza, a condizione che sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 42 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di cui al presente Capo, a condizione che siano state regolarmente concesse o autorizzate:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, della legge 27/12/2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, a condizione che siano riferiti agli stessi soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, della legge n. 289/2002 (Cass. n. 2184/2020);
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- o) la pubblicità temporanea realizzata in occasione di manifestazioni organizzate da comitati anche politici, associazioni anche sindacali o di categoria, fondazioni ed ogni altro ente *per fini non economici*, in occasione di manifestazioni politiche, sindacali o di categoria in genere, culturali, sportive, filantropiche, religiose e di beneficenza realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Capurso.

CAPO IV – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43 - Disposizioni di carattere generale sul servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Capurso non costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. L'obbligo eventualmente previsto da leggi o da regolamenti di affissione di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.
2. Il comune garantisce in ogni caso l'affissione, direttamente da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica, mediante gli impianti a tal fine destinati di cui al successivo articolo 44, comma 2, ed al vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 1, comma 3 del presente Regolamento.
3. Presupposto del canone di cui al presente Capo è l'effettuazione delle pubbliche affissioni nel territorio comunale.

Articolo 44 - Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Per impianti adibiti alle pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. In base all'articolo 30 del vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, la superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di 400,00 metri quadrati. Di questi, il 30% (pari a 120 metri quadrati) è destinato ad affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica; il restante 70% (pari a 280 metri quadrati) è destinato ad affissioni di natura commerciale avente rilevanza economica.

Articolo 45 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Le affissioni dirette nell'ambito del territorio del Comune di Capurso possono essere effettuate unicamente negli impianti a tal fine individuati nel vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.
2. Il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 32 del vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.
3. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero, l'ubicazione e la dimensione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 46 - Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. In caso di affissioni abusive si applica:
 - a) un'indennità pari al canone di cui al presente Capo commisurato alla durata, al numero ed alle dimensioni del materiale utilizzato e maggiorato del 50%;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla stessa indennità.
3. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 4, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili individuati dal successivo articolo 47 che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o copertura.
4. Qualora il Comune non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che le affissioni abusive continuino a restare esposte per il tempo del periodo stabilito che ancora residua, a condizione che siano rimosse le cause di abuso e che sia corrisposta l'indennità di cui al precedente comma 2, lettera a), fermo restando che in ogni caso alle affissioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni, riduzione ed esenzioni spettanti per le affissioni regolarmente autorizzate.

Articolo 47 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone di cui al presente Capo colui che richiede il servizio delle pubbliche affissioni ovvero, in solido, colui nell'interesse del quale è richiesto il servizio stesso.

Articolo 48 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione; a tal fine fa fede la data del pagamento del canone.
2. I manifesti devono essere consegnati all'apposito ufficio incardinato nell'ambito del Settore Economico Finanziario non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni sempre che vi sia ancora disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale è equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo da parte del Comune di restituzione del canone eventualmente versato.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'esecuzione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche si considera per causa di forza maggiore.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme eventualmente versate entro 180 giorni.
7. Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5, il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
8. Per le affissioni urgenti richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o per i giorni festivi, oltre al canone è dovuta una maggiorazione del 50% del canone stesso con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione e per ciascun soggetto pubblicizzato.

Articolo 49 - Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e dal soggetto nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui al presente Capo determinato in funzione della durata, del numero, delle dimensioni e delle tariffe stabilite in relazione ad ogni singola tipologia di affissione ed approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Per i manifesti composti da otto fino a dodici fogli la tariffa per ciascun foglio è maggiorata del 50%; per quelli composti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100%.

Articolo 50 - Pagamento del canone per le pubbliche affissioni

1. Il pagamento del canone di cui al presente Capo deve essere eseguito prima o contestualmente alla richiesta del servizio, con le seguenti modalità:
 - a) mediante versamento sul conto corrente di tesoreria del Comune di Capurso o su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capurso;
 - b) attraverso gli strumenti di pagamento elettronici eventualmente resi disponibili dal Comune di Capurso;
 - c) attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, o attraverso le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Il canone di cui al presente Capo è sempre arrotondato per eccesso all'euro superiore.

Articolo 51 - Riduzione del canone

1. Il canone per i servizi di cui al presente Capo è ridotto alla metà:
 - a) per le affissioni effettuate da comitati anche politici, associazioni anche sindacali o di categoria, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, in relazione a manifestazioni politiche, sindacali o di categoria in genere, culturali, sportive, filantropiche, religiose e di beneficenza;
 - b) per gli annunci mortuari.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di cui al presente Capo, a condizione che siano stati consegnati all'apposito ufficio incardinato nell'ambito del Settore Economico Finanziario non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione:
 - a) i manifesti e simili del Comune di Capurso e delle istituzioni scolastiche pubbliche riguardanti le rispettive attività istituzionali;
 - b) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dalle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti e simili relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali o amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti la cui affissione sia richiesta da comitati anche politici, associazioni anche sindacali o di categoria, fondazioni ed ogni altro ente ***per fini non economici***, in occasione di manifestazioni politiche, sindacali o di categoria in genere, culturali, sportive, filantropiche, religiose e di beneficenza realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Capurso.

Articolo 53 - Norma di rinvio

1. Fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 68, per quanto non previsto nel presente Capo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Capo III.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 54 - Disposizioni di carattere generale sulle occupazioni mercatali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e fiere realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone di cui al presente Capo si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al precedente Capo II e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (che si protraggono per un numero di giorni inferiore a 365 nell'anno solare), sostituisce il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147.
3. Presupposto del canone di cui al presente Capo è l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati e fiere realizzati anche in strutture attrezzate.
4. Non sono soggette al canone di cui al presente Capo le occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, le quali sono disciplinate dalle disposizioni di cui al precedente Capo II.
5. Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore a 365 giorni nell'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; le occupazioni permanenti sono oggetto di preventiva concessione comunale rilasciata dal competente ufficio comunale su domanda del soggetto interessato.
6. Sono considerate temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore a 365 giorni nell'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; le occupazioni temporanee sono oggetto di preventiva autorizzazione comunale rilasciata dal competente ufficio comunale su domanda del soggetto interessato.

Articolo 55 - Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le occupazioni realizzate senza la concessione (permanenti) o autorizzazione (temporanee) comunale. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone;
 - b) risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'atto di concessione o di autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione;
 - c) che si protraggano oltre il termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente ufficio di Polizia Locale rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione, dandone comunicazione al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza, e dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del

suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Nei casi di occupazione abusiva si applica:
 - a) un'indennità pari al canone di cui al presente Capo maggiorato del 50%; a tal fine si considera permanente l'occupazione realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considera temporanea, a decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale, l'occupazione realizzata senza impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria d'importo pari alla stessa indennità.
5. Nei casi previsti al precedente comma 1, lettere a) e b), qualora il Comune non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che l'occupazione abusiva continui a restare per il tempo del periodo stabilito che ancora residua, a condizione che siano rimosse le cause di abuso e che sia corrisposta l'indennità di cui al precedente comma 4, lettera a), fermo restando che non sono riconoscibili le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente concesse o autorizzate.

Articolo 56 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche se abusivo.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 57 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di concessione e di autorizzazione sono disciplinate dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale, anche di natura regolamentare, riguardante il commercio su aree pubbliche e la concessione dei posteggi.
2. Sono di competenza del Settore Attività Produttive l'istruttoria ed il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate per l'esercizio di attività commerciali nell'ambito di mercati e fiere.
3. Copia degli atti di concessione o autorizzazione, di revoca, di sospensione, di modifica, di decadenza, di estinzione o di rinnovo sarà inviata al responsabile del Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Articolo 58 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua per le occupazioni permanenti (che si protraggono per l'intero anno solare pari a 365 giorni) e la tariffa standard giornaliera per le

occupazioni temporanee (che si protraggono per un numero di giorni inferiore a 365 nell'anno solare), in base alle quali si applica il canone di cui al presente Capo sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge 27/12/2019 n. 190 e ss.mm.ii. e, in base al comma 817 del medesimo articolo 1, possono essere modificate con apposita deliberazione di Giunta Comunale da approvare annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Il canone di cui al presente Capo si applica sulla base della misura, della durata dell'occupazione, e della tipologia delle aree occupate e delle tariffe definite nella deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente comma 1.

Articolo 59 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla misura

1. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 60 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo in base al criterio dell'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la sola frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% quando tale frazione eccedente sia di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe; la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore, in relazione all'effettivo orario di occupazione.
4. Le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera sono considerate occupazioni temporanee alle quali è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente dovuto.

Articolo 61 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla tipologia delle aree occupate ed alle attività esercitate

1. Le tariffe di cui al precedente articolo 58 e la commisurazione del canone di cui al presente Capo possono essere differenziate in relazione alle seguenti tipologie di occupazioni ed attività esercitate:
 - a) mercati tradizionali (giornaliero e settimanale);
 - b) mercati, mercatini e fiere occasionali e/o tematici e/o svolti in occasione di manifestazioni e sagre;
 - c) fuori dai mercati, nei posteggi sparsi specificatamente individuati;
 - d) occupazioni realizzate da produttori agricoli.

Articolo 62 - Pagamento del canone per le occupazioni mercatali

1. Il canone per le occupazioni temporanee deve essere corrisposto all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto annualmente, in unica soluzione. Il versamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito entro la data di rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere eseguito entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il canone di cui al precedente comma 2, qualora sia di importo uguale o superiore a 1.500,00 euro, può essere corrisposto in tre rate trimestrali aventi, di norma, scadenza al 30 aprile, al 31 luglio ed al 31 ottobre di ciascun anno; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il soggetto passivo dal diritto al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere integralmente eseguito entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento rateale di cui al secondo periodo del precedente comma 3 possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
5. Il canone di cui al presente Capo è sempre arrotondato per eccesso all'euro superiore e non è dovuto qualora sia inferiore a 10 euro.
6. Il pagamento del canone di cui al presente Capo deve essere effettuato attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, o attraverso le altre modalità previste dallo stesso codice. In caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, il pagamento può essere effettuato:
 - a) mediante versamento sul conto corrente di tesoreria del Comune di Capurso o su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capurso;
 - b) attraverso gli strumenti di pagamento elettronici eventualmente resi disponibili dal Comune di Capurso;

- c) mediante versamento presso l'ufficio economato, limitatamente alle occupazioni realizzate dagli "spuntisti".

Articolo 63 - Riduzioni

1. Il canone di cui al presente Capo è ridotto del 50% per le occupazioni temporanee realizzate:
 - a) in occasione di manifestazioni organizzate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, in occasione di manifestazioni culturali, sportive, filantropiche, religiose e di beneficenza realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune;
 - b) nei mercati, mercatini e fiere occasionali e/o tematici e/o svolti in occasione di manifestazioni e sagre.
2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 64 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di cui al presente Capo:
 - a) le occupazioni realizzate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri soggetti senza scopo di lucro, in occasione di manifestazioni culturali, sportive, filantropiche, religiose e di beneficenza;
 - b) le occupazioni che non si protraggono per più di due ore.

Articolo 65 - Norma di rinvio

1. Fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 68, per quanto non previsto nel presente Capo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Capo II.

CAPO VI – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 66 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento dei canoni di cui al presente Regolamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede, di norma, nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canoni di cui al presente Regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canoni o di indennità o di sanzioni per le occupazioni abusive. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento comunicato al soggetto passivo.
4. Si applica, per quanto compatibile, il vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Articolo 67 - Accertamento, riscossione coattiva e sanzioni

1. Le attività di accertamento e di riscossione, anche coattiva, dei canoni di cui al presente Regolamento sono eseguite con le procedure di cui all'articolo 1, comma 792 e ss., della legge 27/12/2019 n. 160 e sulla base del vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali.
2. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento dei canoni di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione del 100% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi conteggiati applicando il tasso legale tempo per tempo vigente.
3. Per le occupazioni, comprese quelle che interessino le aree mercatali di cui al Capo V, le diffusioni di messaggi pubblicitari e le affissioni che risultino abusive, ovvero difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica:
 - a) un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50%;
 - b) una sanzione amministrativa pari al 100% dell'indennità di cui alla precedente lettera a), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), ove previste.
4. Limitatamente alle sole sanzioni, il soggetto obbligato può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ad un terzo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24/11/1981 n. 689.

5. Nel caso di installazioni di manufatti sugli spazi occupati abusivamente, il Comune può procedere d'ufficio all'immediata rimozione delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con le procedure di cui al comma 1.
6. Non si procede all'accertamento quando la somma da recuperare, comprensiva di eventuali indennità, sanzioni amministrative, interessi e oneri accessori, sia inferiore a 20 euro.

Articolo 68 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di legge e, per quanto compatibili e non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali, nonché le disposizioni di cui al vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

Articolo 69 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, ed esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021. Dalla stessa data perdono efficacia tutte le norme regolamentari con esse in contrasto.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) ed il servizio delle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti ancora in corso di accertamento, recupero o rimborso.
3. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, restano efficaci, limitatamente alla durata residua, tutte le concessioni permanenti e le autorizzazioni temporanee riguardanti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (ivi comprese quelle mercatali) e la diffusione di messaggi pubblicitari regolarmente rilasciate in vigenza dei precedenti prelievi tributari TOSAP e ICP di cui ai capi I° e II° del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e dei relativi regolamenti comunali di cui al precedente comma 3, che risultino ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. A decorrere dal 1° gennaio 2021 tali concessioni ed autorizzazioni sono comunque soggette ai canoni di cui al presente Regolamento.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di trovare applicazione la disciplina transitoria di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 02/03/2021.
5. Le disposizioni del presente Regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente
avv. Fabrizio Lorusso Flammini

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 04/05/2021 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall' eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Capurso, 04/05/2021

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena